



CH-3003 Berna, USTRA

Ai Capi dei dipartimenti cantonali competenti in
materia di circolazione stradale

Vs. riferimento:
Ns. riferimento: J232-0993/AR
Collab. responsabile: Roland Aellen
Berna, 6 luglio 2010

**Direttive concernenti i corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti»
(corsi di pronto soccorso)**

Signore e signori Consiglieri di Stato,

ci preghiamo di inviarvi in allegato la versione aggiornata delle *Istruzioni concernenti i corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» (corsi di pronto soccorso)* che entreranno in vigore il 1° gennaio 2011, in sostituzione di quelle del 23 marzo 2005.

L'aggiornamento si è reso necessario in particolare a seguito dell'integrazione della presentazione del defibrillatore automatico esterno (DAE) nei corsi di pronto soccorso per allievi conducenti.

Le istruzioni sono consultabili nel sito Internet dell'USTRA
www.astra.admin.ch; rubrica: «Documentazione» → «Prescrizioni».

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade

sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle
Direttore

Allegati:

Istruzioni concernenti i corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti»
(corsi di pronto soccorso)

La presente circolare viene inviata per conoscenza anche alle organizzazioni, alle associazioni e ai servizi federali interessati.



Berna, 6 luglio 2010

Direttive concernenti i corsi «Primi soccorsi d'emergenza per allievi conducenti» (corsi di pronto soccorso)

(conformemente agli articoli 10 e 150 cpv. 6 OAC¹)

1. Principio

Gli organizzatori di un corso di pronto soccorso devono essere riconosciuti dall'Ufficio federale delle strade USTRA (art. 10 cpv. 2 e 4 OAC). L'USTRA rilascia l'atto di riconoscimento solo agli organizzatori in possesso di un certificato di corso valido dell'ufficio di certificazione ResQ.

I formatori di un corso «Primi soccorsi d'emergenza» riconosciuto dall'USTRA devono essere in possesso di un certificato di competenza validato dall'ufficio di certificazione ResQ.

Secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 4 OAC, i programmi del corso devono fondarsi sui supporti didattici sviluppati dall'associazione ResQ, ossia le «Norme per i corsi Primi soccorsi d'emergenza per allievi conducenti» e le «Norme relative al corso di livello 2 per la formazione di non professionisti nell'ambito del salvataggio». I documenti in questione devono essere approvati dalla Conferenza svizzera di medicina d'emergenza e di salvataggio (SMEDREC) e riconosciute dall'USTRA. L'associazione ResQ informa tempestivamente l'USTRA circa le modifiche previste dei supporti didattici e della procedura di certificazione che potrebbero richiedere una revisione dell'articolo 10 OAC o una modifica delle presenti istruzioni.

L'USTRA, su mandato dell'ufficio di certificazione ResQ, decide il riconoscimento, il disconoscimento o il non riconoscimento di:

- un corso o un'istituzione che intende organizzarne uno;
- un/una formatore/trice.

L'USTRA, su mandato della SMEDREC, decide in merito al riconoscimento, al disconoscimento o al non riconoscimento dei supporti didattici seguenti:

- «Norme per i corsi Primi soccorsi d'emergenza per allievi conducenti»;
- «Norme relative al corso di livello 2 per la formazione di non professionisti nell'ambito del salvataggio».

L'autorità di ricorso è il Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 1 lett. b PA²).

¹ Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (RS 741.51;
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_51.html)

² Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021;
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172_021.html)

2. Corso «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti»

2.1 Esigenze poste agli organizzatori del corso

2.1.1 Inoltro della richiesta

La richiesta del certificato di corso deve essere inoltrata all'ufficio di certificazione ResQ (cfr. indirizzo riportato nell'Allegato 1) allegando i documenti seguenti:

- la documentazione indicata nel formulario d'iscrizione dell'ufficio di certificazione ResQ;
- l'elenco delle persone responsabili (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail) quali:
 - il titolare o il gestore dell'istituzione da riconoscere;
 - il medico incaricato della corretta formazione medica (medico dell'istituzione);
- l'elenco dei formatori;
- il programma d'insegnamento dettagliato con indicazioni sull'organizzazione del corso secondo il punto 2.3.2;
- l'estratto del registro di commercio, gli statuti o i regolamenti;
- l'attestato di assicurazione di responsabilità civile per la copertura di eventuali danni occorsi durante lo svolgimento del corso.

2.1.2 Organizzazione del corso

Le persone responsabili dell'organizzazione del corso devono tenere:

- un registro di controllo delle presenze;
- un registro delle attestazioni del corso rilasciate (cognome, nome, data di nascita, data di conclusione del corso e visto elettronico o in forma scritta del formatore).

I registri dei corsi devono essere conservati sei anni.

Per ogni formatore il numero massimo di allievi conducenti ammessi in una classe è il seguente:

- nei corsi aperti al pubblico: 12 persone sia per le lezioni di teoria che per quelle di pratica oppure 16 persone, se il formatore viene assistito da una seconda persona;
- nei corsi della protezione civile o interni (per es. scuole dell'obbligo, scuole professionali, corsi interni di aziende od organizzazioni): 36 persone per le lezioni di teoria, 12 persone per le lezioni di pratica;
- nei corsi organizzati dall'esercito: 60 persone per le lezioni di teoria, 12 persone per le lezioni di pratica.

2.1.3 Istituzioni autorizzate a organizzare un corso «Primi soccorsi d'urgenza»

L'elenco delle istituzioni, riconosciute dall'USTRA, autorizzate a organizzare un corso «Primi soccorsi» è pubblicato sui siti dell'USTRA (www.astra.admin.ch) e dell'ufficio di certificazione ResQ (cfr. indirizzo Allegato 1).

2.2 Esigenze poste ai formatori degli allievi conducenti

2.2.1 Ammissione

Sono autorizzati a impartire i corsi «Primi soccorsi d'urgenza» i titolari di un certificato di competenza «Formatori per allievi conducenti» rilasciato dall'ufficio di certificazione ResQ.

Tale formazione tecnica deve corrispondere almeno alle «Norme relative al corso di livello 2 per la formazione di non professionisti nell'ambito del salvataggio» o al Modulo 1 «Primi soc-

corsi nella vita quotidiana». In entrambi i casi non viene richiesta un'esperienza pratica con pazienti. Oltre a ciò deve però essere seguita una formazione BLS³, secondo le norme SRC⁴ approvate dalla SMEDREC.

Sono considerati competenti sul piano professionale le persone che esercitano regolarmente un'attività nell'ambito dell'urgenza preospedaliera, in seno a un'unità di cure d'emergenza, di anestesia o cure intensive, se sono in possesso di un attestato di formazione BLS, secondo le norme SRC approvate dalla SMEDREC, rilasciato da non oltre due anni.

I presupposti pedagogici sono ottemperati se un formatore ha frequentato un corso di base, della durata minima di 5 giorni, nell'ambito della formazione degli adulti, oppure se ha conseguito in altri ambiti le proprie competenze didattiche-metodologiche.

Gli assistenti dei formatori devono aver seguito la medesima formazione specialistica dei formatori responsabili del corso. Pur non essendo sottoposti all'obbligo di certificazione, gli assistenti devono poter dimostrare in ogni momento la propria formazione.

2.2.2 Perfezionamento

Ogni formatore deve frequentare regolarmente (almeno tre giorni ogni due anni) corsi di perfezionamento ed aggiornamento in ambito pedagogico e medico-specialistico, secondo le norme previste dall'associazione ResQ.

Gli assistenti dei formatori devono seguire (almeno un giorno all'anno) corsi di perfezionamento e d'aggiornamento, conformemente alle norme dell'associazione ResQ. Essi devono, inoltre, poter dimostrare in ogni momento la propria formazione supplementare.

2.3 Esigenze in merito al programma del corso, al suo svolgimento nonché ai mezzi e ai materiali didattici impiegati

2.3.1 Programma del corso

I principi si rifanno all'articolo 10 capoverso 3 OAC e ai supporti didattici «Norme per i corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» dell'associazione ResQ, approvati dalla SMEDREC e riconosciuti dall'USTRA.

La presentazione del defibrillatore automatico esterno (DAE) si basa sull'Allegato 2.

2.3.2 Svolgimento del corso

La durata del corso deve essere di almeno dieci ore, pause incluse, ripartite come segue:

- su almeno due giorni;
- su almeno tre unità d'insegnamento di due - quattro ore.

Al più tardi ogni quattro ore di lezione va effettuata una pausa di un'ora che non sarà conteggiata nella durata complessiva del corso.

Il 70 per cento circa delle lezioni deve essere consacrato ad esercizi pratici.

³ Basic Life Support

⁴ Swiss Resuscitation Council

2.3.3 Strumenti e materiali didattici

Durante i corsi possono essere utilizzati solo strumenti didattici corrispondenti alle «Norme per i corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti», approvati dall'ufficio di certificazione ResQ. Gli strumenti didattici devono comprendere e presentare le misure di primo soccorso da adottare in caso di incidenti della circolazione (comportamento generale in caso di incidenti, in particolare della circolazione, misure di sicurezza sul luogo dell'incidente, comportamento in caso di incidenti autostradali, allarme, misure immediate per salvare vite umane). Il formatore deve disporre di un manuale d'insegnamento completo e dettagliato. Ad ogni allievo conducente deve essere consegnata una documentazione adeguata.

Va utilizzato il materiale d'insegnamento conforme alle «Norme per i corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» dell'ufficio di certificazione ResQ. Ogni quattro partecipanti deve essere messo a disposizione un manichino per la respirazione artificiale.

L'ufficio di certificazione ResQ verifica l'impiego degli strumenti e dei materiali didattici in occasione di visite di controllo, a campione, concernenti i criteri di certificazione. Queste visite verranno effettuate direttamente in sede (site visit) durante lo svolgimento del corso.

2.4 Attestazione del corso

2.4.1 Rilascio/contenuti

Il formatore attesta la frequenza del corso, rilasciando ad ogni partecipante un certificato. Tale certificato, ottenuto soltanto dai partecipanti che hanno seguito il corso senza alcuna assenza, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- il titolo: «Corso Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti (art. 10 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione)» o «Livello 1 + BLS (Basic Live Support)»⁵;
- l'istituzione che ha organizzato il corso;
- i dati personali del partecipante (cognome, nome, data di nascita);
- la data di rilascio del certificato (fine del corso);
- la validità GG.MM.AAAA (sei anni dopo la data del rilascio);
- le firme:
 - dell'istituzione che ha organizzato il corso (manoscritta, stampata, digitale o apposta con un timbro);
 - del formatore responsabile (manoscritta).

2.4.2 Certificati esteri

I certificati esteri, che attestano la frequenza di un corso «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti», vengono riconosciuti per un periodo di sei anni dalla data di conclusione del corso. L'ufficio di certificazione ResQ decide in merito all'equipollenza dei certificati stranieri.

I certificati acquisiti all'estero da persone con domicilio legale in Svizzera possono essere riconosciuti solo se sono stati ottenuti durante un soggiorno di almeno dodici mesi consecutivi nello Stato di rilascio.

Il certificato estero è riconosciuto, secondo il principio della reciprocità, anche in caso di cambiamento di domicilio se è stato ottenuto durante i tre mesi successivi alla presa di domicilio in Svizzera.

⁵ Basato sull'attestato del corso ResQ Livello 1 (comprende tutti i punti richiesti dal programma)

2.5 Dispensa dalla frequenza di un corso «Primi soccorsi d'urgenza»

L'autorità d'ammissione può dispensare dal corso «Primi soccorsi» i disabili, se non si può ragionevolmente pretendere dalle stesse, a causa della loro deficienza fisica, che abbiano a seguire un corso di pronto soccorso, in particolare se si tratta di disabili che possono guidare soltanto un veicolo corrispondente o adattato alla loro deficienza.

L'allegato 3 elenca le persone che, in applicazione dell'articolo 10 capoverso 5 lettere b - e OAC, sono dispensate dal corso.

3. Controllo della qualità

Il controllo della qualità viene garantito dall'ufficio di certificazione ResQ tramite una ricertificazione a scadenza quadriennale.

4. Abrogazione

Le direttive del 23 marzo 2005 concernenti i corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti e i corsi di formazione per formatori vengono abrogati.

5. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Ufficio federale delle strade

sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle
Direttore

Allegati:

- Allegato 1 Indirizzo dell'ufficio certificazione ResQ;
- Allegato 2 Presentazione del defibrillatore automatico esterno (DAE);
- Allegato 3 Persone che, in virtù dell'articolo 10 capoverso 5 lettere b - e OAC, sono dispensate dalla frequenza di un corso «Primi soccorsi d'urgenza».

Indirizzo dell'ufficio di certificazione ResQ

Ufficio di certificazione ResQ
SGS Société Générale de Surveillance SA
Head Office Switzerland Inspektion und Zertifizierung
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich
Telefono: 044 445 16 80 / 044 445 18 81
Fax: 044 445 16 88
E-mail: info.zh@sgs.com / andre.baron@sgs.com
www.resq.ch

Presentazione del defibrillatore automatico esterno (DAE)

L'impiego dei defibrillatori DAE viene presentato nell'ambito del corso di primo soccorso durante circa dieci minuti mediante:

- un filmato (DVD), sottoposto al controllo tecnico della SMEDREC o
- una dimostrazione pratica dell'impiego di un simulatore DAE su un manichino.

Il formatore che opererà per il secondo metodo dovrà aver seguito una formazione supplementare valida come utilizzatore dei DAE.

La presentazione rientra nella durata del corso, conformemente al numero 2.3.2 delle presenti istruzioni.

Persone che, in virtù dell'articolo 10 capoverso 5 lettere b - e OAC, sono dispensate dalla frequenza di un corso «Primi soccorsi d'urgenza»

a. Personale medico

- Medici, dentisti e veterinari con diploma
- Studenti di medicina umana dopo i primi tre anni di studio con diploma «Bachelor in medicina» (B Med)
- Farmacisti con diploma

b. Personale specializzato nel settore della sanità, in possesso di un diploma o di un certificato di capacità

- Infermiere e infermieri con diploma
- Infermiere e infermieri Livello 1 e 2 con diploma DN1 e DN2
- Infermiere e infermieri Livello Scuola specializzata superiore con diploma SSS
- Infermiere e infermieri Livello Scuola universitaria professionale con diploma SUP
- Levatrici con diploma
- Levatrici, Livello Scuola universitaria professionale con diploma SUP
- Assistenti tecnici in radiologia medica con diploma
- Assistenti tecnici in radiologia medica, Livello Scuola specializzata superiore con diploma SSS
- Assistenti di studio medico con attestato federale di capacità
- Assistenti tecnici di sala operatoria con diploma
- Assistenti tecnici di sala operatoria, Livello Scuola specializzata superiore con diploma SSS
- Impiegato specializzato nel settore della sanità con attestato di capacità

c. Formatori per i corsi «Primi soccorsi d'urgenza»

- Titolari di un certificato di competenza valido ResQ

d. Esercito

- Dal 01.03.2004: i militari con iscrizione nel libretto di servizio «Livello 1 + BLS»

e. Protezione civile

I membri della protezione civile con una delle seguenti iscrizioni nel libretto di servizio:

- 01.01.2003 - 31.12.2005: «Corso di base per membri della protezione civile»;
- dal 01.07.2005: «Corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» (solo gli uffici cantonali competenti per la protezione civile che soddisfano le esigenze contemplate dalle presenti istruzioni sono autorizzati ad apporre questa iscrizione).

L'ufficio di certificazione ResQ, in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera, decide in merito all'equipollenza dei diplomi esteri del personale medico e specializzato, conformemente alle lettere a e b.